
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Avviso di accertamento, fallimento intervenuto nelle more del giudizio: la sentenza di merito che rende definitivo il debito tributario è opponibile alla curatela?

Nel caso in cui, legittimamente notificato un avviso di accertamento ad una società, nelle more del giudizio di primo grado sia intervenuto il fallimento, ma il curatore non si sia costituito in giudizio, né la contribuente abbia chiesto la interruzione del giudizio ex art. 40, D.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza di merito che abbia legittimamente concluso il giudizio rendendo definitivo il debito tributario della società, non è opponibile alla curatela (mentre ovviamente lo sarebbe se la sentenza fosse stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.10.2014, n. 22809

...omissis...

E' stata depositata la seguente relazione:

L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia 8/13/12 del 14 febbraio 2012, che rigettava l'appello dell'ufficio ribadendo la illegittimità della cartella esattoriale con cui l'ufficio chiedeva al fallimento quanto dovuto dalla società fallita a seguito di avviso di accertamento dichiarato legittimo da sentenza passata in giudicato.

La Curatela fallimento E. si è costituita in giudizio.

Il ricorso appare infondato.

Occorre preliminarmente puntualizzare che l'avviso di accertamento originario è stato legittimamente notificato alla società in bonis e da questa impugnato; nelle more del giudizio di primo grado è intervenuto il fallimento, ma il curatore non si è costituito in giudizio, né la contribuente ha chiesto la interruzione del giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 40, perciò il giudizio si è legittimamente concluso con una sentenza di merito che rende definitivo il debito tributario della società.

Questa sentenza non è però opponibile alla curatela (mentre ovviamente lo sarebbe se la sentenza fosse stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento).

Perciò la cartella esattoriale, correttamente notificata al fallimento, è però illegittima perché adduce un titolo costitutivo della pretesa fiscale che non è opponibile al fallimento stesso.

Né sembra da condividere la tesi della Avvocatura di Stato secondo cui la controversia avrebbe dovuto essere proposta e decisa in sede di opposizione allo stato passivo, di guisa che la cartella in questione non sarebbe atto impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Infatti la cartella di pagamento è un autonomo atto tributario che – ove divenga definitivo per mancata presentazione di un ricorso – accerta un credito erariale che deve essere inserito nel passivo fallimentare (soluzione diversa potrebbe quindi prospettarsi solo ove la Amministrazione avesse preteso di insinuarsi nel fallimento solo sulla base della sentenza emessa nei confronti della Curatela fallimento edile). Dunque il curatore ha percorso la sola via che poteva consentirgli di disconoscere la pretesa fiscale.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.000 onnicomprensivi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
